

ASSOCIAZIONE
Memoria audiovisiva di Capriasca e Val Colla

Art. 1 Costituzione

Sotto la denominazione “Associazione Memoria audiovisiva di Capriasca e Val Colla” viene costituita un’Associazione ai sensi degli art. 60 ss. CCS, regolata dal presente statuto. All’Associazione possono aderire enti pubblici e privati residenti in Capriasca e in Val Colla o fuori da questo comprensorio.

Art. 2 Sede

L’Associazione ha sede giuridica a Sala, Comune di Capriasca, presso casa Talamona.

Art. 3 Caratteristiche

L’Associazione è apartitica e aconfessionale.

Art. 4 Scopi

L’Associazione si propone di salvaguardare e valorizzare la memoria audiovisiva della regione.

La salvaguardia è attuata mediante la costituzione di un Archivio audiovisivo composto da documenti fotografici, filmati, sonori e di altro genere raccolti nella regione.

La valorizzazione avviene mediante l’organizzazione di esposizioni e la pubblicazione di studi e ricerche.

L’Associazione collabora con società, istituti e singole persone che perseguono gli stessi obiettivi.

Si propone di animare la vita culturale e sociale della regione, grazie a progetti che coinvolgano giovani e anziani, in uno scambio intergenerazionale.

Costituisce una propria collezione comprendente fotografie - originali o in copia digitale - filmati, registrazioni di testimonianze orali e altri documenti.

Art. 5 Comprensorio

Il comprensorio di attività dell’Associazione privilegia il territorio della Capriasca e della Val Colla, ma potrà essere esteso ad altri comprensori interessati, in varie forme di collaborazione con enti o privati.

Art. 6 Finanziamento e beni

Per il conseguimento dei propri scopi l’Associazione dispone delle seguenti risorse:

- quote sociali
- sussidi erogati da enti pubblici e privati
- donazioni e elargizioni

I beni mobili e immobili provenienti da acquisti e donazioni sono per principio inalienabili.

Art. 7 Membri

Possono far parte dell’Associazione persone fisiche, enti pubblici ed enti privati.

I soci contribuiscono attivamente alla vita dell’Associazione, indicando fonti di documentazione e segnalando persone in grado di collaborare come informatori.

Partecipano alle assemblee, collaborano alle iniziative e sostengono le finalità dell’Associazione.

La quota sociale è di fr. 20.-. Quota socio sostenitore: da fr 50.-

Art. 8 Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea generale dei soci
- il comitato
- i revisori

Art. 9 Assemblea generale

L'assemblea generale è convocata due volte all'anno dal comitato mediante avviso scritto, la prima volta di regola entro il 15 marzo, per un consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente e per l'esame dei conti, la seconda di regola entro il 15 novembre per deliberare sul preventivo dell'esercizio seguente.

Nelle assemblee ordinarie possono essere trattati altri oggetti purché figurino all'ordine del giorno. Le assemblee straordinarie possono essere convocate qualora il comitato lo ritenga necessario o se richiesto da almeno 1/5 dei soci.

Le assemblee sono valide indipendentemente dal numero dei soci presenti. L'assemblea decide a maggioranza semplice dei voti espressi.

All'assemblea spettano le seguenti competenze:

- approvare e modificare gli statuti
- nominare il comitato e i revisori
- eleggere il presidente
- approvare i conti
- stabilire le quote sociali

Art. 10 Comitato

Il comitato è composto da almeno 5 membri ed è nominato per la durata di 3 anni. Nomina al suo interno il vice- presidente e il segretario.

Il comitato rappresenta l'Associazione verso terzi. La firma collettiva a due del presidente e di un membro vincola l'Associazione .

Al comitato spettano le seguenti competenze:

- promuovere l'attività dell'Associazione secondo gli scopi indicati
- incaricare un curatore
- designare persone o commissioni per lo studio di argomenti particolari e per lo svolgimento di compiti specifici
- tenere i contatti con i mass-media
- ricercare i mezzi finanziari che permettono l'attività dell'Associazione
- promuovere i contatti con altre associazioni e con enti pubblici e privati, in ambito cantonale, nazionale e internazionale
- elaborare e presentare il programma di attività e i conti all'assemblea

Il comitato è inoltre competente a decidere spese per interventi o acquisti di carattere straordinario e urgente, fino a un importo di Fr. 5'000.-

Art. 11 Revisori

I revisori, in numero di 2 più un supplente, sono nominati per un periodo di due anni e sono rieleggibili.

Esaminano i conti e la gestione dell'Associazione e riferiscono all'assemblea.

Art. 12 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deciso dai 2/3 dei soci presenti e in un'assemblea appositamente convocata.

In caso di scioglimento tutta la documentazione raccolta verrà depositata presso l'Archivio di Stato del Canton Ticino. L'assemblea decide sulla destinazione di altri beni di proprietà dell'Associazione, rispettando il principio di inalienabilità.

Letto e approvato dall'Assemblea il 14 febbraio 2009.

Per l'Assemblea

Il Presidente

Il Segretario